

Raccomandazione n. 2006-01

SUCCESSIONE DELLE NORME APPLICABILI

Definizioni

Ai fini della presente Raccomandazione, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:

LISF: Legge 17/11/2005 n.165;

rinvio diretto: rimando al potere regolamentare dell'autorità di vigilanza espressamente contenuto nell'articolo di legge; i rinvii diretti possono essere formali o sostanziali, a seconda del contenuto rinviato, facoltativi o obbligatori, in base alla necessità di integrazione normativa;

rinvio indiretto: utilizzo di espressione o concetti che trovano disciplina in altri articoli di legge contenenti rinvii diretti;

rinvio formale: rimando al potere regolamentare dell'autorità di vigilanza per la definizione di aspetti non pregiudiziali ai fini dell'applicazione della norma;

rinvio sostanziale: rimando al potere regolamentare dell'autorità di vigilanza per la definizione dell'intera disciplina o per aspetti pregiudiziali ai fini dell'applicazione della norma;

rinvio facoltativo: attribuzione all'autorità di vigilanza della facoltà di introdurre norme integrative alla disciplina legislativa, già di per sé completa;

rinvio obbligatorio: attribuzione all'autorità di vigilanza del dovere di introdurre norme attuative della disciplina legislativa, di per sé incompleta.

Premessa

La LISF ha sensibilmente modificato la disciplina sammarinese sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi, abrogando le precedenti disposizioni legislative in materia ed introducendo nuovi principi, regole, procedure e istituti giuridici.

Alcune di tali innovazioni sono state introdotte con completezza ossia attraverso una disciplina legislativa sufficientemente dettagliata, idonea a consentirne un'immediata applicazione; altre disposizioni, invece, si limitano ad enunciare norme di principio attribuendo all'autorità di vigilanza il potere ed il compito di tradurle in regole precise e rinviando, conseguentemente, ai provvedimenti attuativi da questa emanati.

Questa distinzione tra disposizioni ad applicazione immediata e disposizioni ad applicazione differita circonda la portata dell'art.157 comma 5 della LISF alle sole disposizioni appartenenti al secondo gruppo, le uniche che necessitano di provvedimenti attuativi dell'autorità di vigilanza.

Finalità

La presente Raccomandazione agevola i principali destinatari della LISF nella comprensione di quali siano le disposizioni immediatamente applicabili e quali quelli ad applicazione differita, pur non costituendo interpretazione autentica.

Fonti normative

La presente Raccomandazione interpreta l'art.157 della LISF ai sensi di quanto previsto dall'art.40 della medesima legge.

Disposizioni ad applicazione immediata

Sulla base di quanto sopra esposto, sono pertanto da considerarsi immediatamente applicabili tutte le disposizioni contenute nella LISF che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- a) non contengono rinvii diretti o indiretti;
- b) contengono unicamente rinvii formali;
- c) contengono unicamente rinvii facoltativi.

Qui di seguito si riportano, in ordine di numerazione, gli articoli della LISF che ricadono nella previsione di cui sopra con l'indicazione della corrispondente lettera che ne identifica il requisito.

Num.	Descrizione	Lett.
19	Comunicazione degli accordi di voto	a)
23	Richiesta di informazioni sulle partecipazioni	a)
29	Bilancio dell'impresa e bilancio consolidato	c)
31	Principi generali dei criteri di redazione	b)
32	Principi generali dei criteri di valutazione	a)
33	Conferimento di incarico a revisori contabili e attuari	c)
34	Disciplina dei revisori e degli attuari	b)
35	Responsabilità degli attuari	a)
36	Obbligo del segreto bancario	a)
37	Finalità della vigilanza	a)
38	Principi e criteri generali per l'esercizio della funzione di vigilanza	a)
39	Poteri regolamentari	a)
40	Raccomandazioni	a)
41	Poteri di chiedere informazioni o obblighi di informazione	a)
42	Poteri di indagine	a)
43	Poteri di autorizzazione	c)
44	Provvedimenti specifici	a)
45	Oggetto della regolamentazione prudenziale	a)
46	Poteri di intervento	a)
47	Modifiche statutarie	c)
66	Regole di comportamento	c)
68	Segnalazioni all'autorità di vigilanza	b)
74	Attività all'estero di soggetti autorizzati sammarinesi	a)
77	Destinatari dei provvedimenti straordinari	a)
78	Amministrazione straordinaria	a)
79	Organi della procedura di amministrazione straordinaria	b)
80	Poteri e funzionamento degli organi preposti all'amministrazione straordinaria	a)
81	Adempimenti iniziali	a)
82	Sospensione dei pagamenti	a)
83	Adempimenti finali	a)
84	Sospensione degli organi amministrativi	a)
85	Liquidazione coatta amministrativa	a)
86	Organi della procedura	a)
87	Effetti della delibera dichiarativa della procedura di liquidazione coatta amministrativa	a)
88	Poteri e funzionamento degli organi preposti alla procedura	c)
89	Adempimenti iniziali	a)

90	Accertamento del passivo	c)
91	Opposizione allo stato passivo	a)
92	Liquidazione dell'attivo	a)
93	Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione	a)
94	Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione	a)
95	Restituzioni e riparti	a)
96	Adempimenti finali	a)
97	Succursali di soggetti esteri	a)
98	Stato di insolvenza	a)
99	Liquidazione ordinaria	a)
101	Relazioni con il CCR	a)
102	Relazioni con il Congresso di Stato	a)
103	Relazioni con autorità di vigilanza estere	a)
104	Relazioni con l'autorità di vigilanza	a)
105	Relazioni con la Segreteria di Stato per l'Industria	a)
114	Contratto di assicurazione danni	a)
115	Assicurazione della responsabilità civile	a)
116	Contratto di assicurazione vita	a)
117	Capitalizzazione	a)
118	Contratto di riassicurazione	a)
119	Prova del contratto	a)
120	Polizze all'ordine e al portatore	a)
121	Inesistenza del rischio	a)
123	Interesse all'assicurazione	a)
124	Limiti del risarcimento	a)
125	Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose	a)
126	Coassicurazione	a)
127	Diritto di surrogazione dell'assicuratore	a)
128	Alienazione delle cose assicurate	a)
129	Assicurazione sulla vita propria o di un terzo	a)
130	Assicurazione a favore di un terzo	a)
131	Decadenza dal beneficio	a)
132	Diritti dei creditori e degli eredi	a)
136	Confusione di patrimoni	a)
138	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	a)
139	Violazione del segreto bancario	a)
140	Ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza	a)
141	Sanzioni amministrative pecuniarie	a)
143	Società finanziarie	a)
144	Trattamento fiscale degli strumenti finanziari oggetto di mandato fiduciario	a)
146	Coordinamento con lo Statuto della Banca Centrale	a)
147	Coordinamento con la Legge sulle Società	a)
148	Coordinamento con la Legge sulla Locazione Finanziaria	a)
149	Coordinamento con le norme generali sulla prescrizione dei diritti	a)
150	Coordinamento con le norme in materie di contrasto al terrorismo e al riciclaggio del denaro di provenienza illecita	a)
151	Coordinamento con la Legge sul Trust	a)
152	Coordinamento con le Leggi sulla Proprietà Intellettuale	a)

153	Coordinamento con le norme in materia di licenza o patente di esercizio	a)
154	Pubblica Amministrazione	a)
155	Nomina del Presidente della fondazione Cassa di Risparmio	a)
156	Norme transitorie	a)

Ai sensi dell'art.157 comma 5 della LISF, continuano a trovare applicazione fino all'entrata in vigore dei necessari provvedimenti attuativi di vigilanza, soltanto le norme contenute nelle disposizioni legislative abrogate che non siano in contrasto con gli articoli della LISF ad applicazione immediata sopra elencati.

Disposizioni ad applicazione differita

Fatta eccezione per i primi due e gli ultimi due articoli della LISF, aventi carattere puramente tecnico e definitorio, tutti gli altri articoli della legge non riportati nel precedente elenco, pur essendo in vigore, diverranno applicabili solo contestualmente all'entrata in vigore dei necessari provvedimenti attuativi emanati dall'autorità di vigilanza, per le motivazioni esposte nel riepilogo che segue.

Resta comunque di evidenza che, nel superiore interesse all'efficace perseguimento delle finalità di cui all'art.37 della LISF, l'autorità di vigilanza, ancor prima di aver dato compiuta attuazione ai rinvii contenuti nella summenzionata legge con provvedimenti di carattere generale, potrà esercitare i poteri e le attribuzioni ad essa riconosciute dal nuovo testo legislativo vigente, nell'ambito di provvedimenti di carattere particolare, destinati cioè a singoli soggetti autorizzati e/o ai loro esponenti aziendali, soci, revisori, commissari e liquidatori, nel rispetto dei principi e criteri generali fissati dall'art.38 della LISF.

Con riferimento alla Parte prima della LISF:

- gli articoli dei Titoli I, II e III contengono rinvii diretti o indiretti ma sempre di carattere sostanziale, per cui troveranno attuazione nei regolamenti che l'autorità di vigilanza emanerà con oggetto le diverse attività riservate;
- gli articoli del Titolo IV, fatta eccezione per i nn.19 e 23, presuppongono la definizione di partecipazione rilevante, delegata all'autorità di vigilanza;
- gli articoli del Titolo V delegano all'autorità di vigilanza la definizione dei requisiti per l'esercizio delle attività di promozione finanziaria ed intermediazione assicurativa nonché per l'iscrizione negli appositi albi e registri da istituire;
- gli articoli del Titolo VI, fatta eccezione per l'art.30 che contiene un rinvio sostanziale ai provvedimenti di vigilanza, riportano disposizioni e principi generali già applicabili, a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio in corso;
- l'articolo del Titolo VII è di immediata applicazione, non contenendo alcun rinvio.

Con riferimento alla Parte seconda, Titolo I, della LISF:

- gli articoli del Capo I sono tutti di immediata applicazione;
- gli articoli del Capo II, fatta eccezione per i primi tre, sono tutti ad applicazione differita in quanto contengono rinvii diretti e sostanziali;
- gli articoli del Capo III sono tutti ad applicazione differita in quanto rinviano indirettamente alla definizione di gruppo delegata all'autorità di vigilanza dal primo comma dell'art.53;
- gli articoli del Capo IV, fatta eccezione per quelli nn. 66 e 68, sono tutti ad applicazione differita in quanto delegano all'autorità di vigilanza la definizione degli obblighi di trasparenza e di correttezza dei comportamenti nei rapporti con la clientela;
- gli articoli del Capo V sono tutti ad applicazione differita in quanto contengono rinvii sostanziali, diretti o indiretti;

- gli articoli del Capo VI, fatta eccezione per il n.74, sono entrambi ad applicazione differita: il n.75 contiene un rinvio obbligatorio mentre il n.76 un rinvio facoltativo, ma entrambi i rinvii sono sostanziali.

Con riferimento alla Parte seconda, Titolo II, della LISF, l'unico articolo ad applicazione differita è il n.100 in quanto contiene, al comma terzo, un rinvio sostanziale ed obbligatorio; il Titolo III della medesima parte è immediatamente applicabile, non contenendo alcun rinvio.

Tutta la Parte terza della LISF, avente ad oggetto la sollecitazione all'investimento, è ad applicazione differita in quanto contiene rinvii diretti ed indiretti, ma sempre sostanziali.

La Parte quarta, fatta eccezione per l'art.122, non contiene rinvii, per cui risulta ad applicazione immediata; tuttavia, dal punto di vista pratico, in mancanza di una precedente disciplina legislativa sammarinese sulle imprese di assicurazione e riassicurazione, le norme, pur complete, che ne disciplinano i relativi contratti non potranno trovare concreta applicazione fin tanto che non vi saranno soggetti autorizzati all'esercizio delle attività contrassegnate dalle lettere G e H dell'Allegato 1, previa emanazione dei regolamenti sulle attività medesime.

Con riferimento alla Parte quinta della LISF, avente ad oggetto le sanzioni, molti articoli contengono rinvii indiretti ai poteri regolamentari dell'autorità di vigilanza in quanto la fattispecie che viene assunta ad illecito presuppone la definizione di aspetti demandata all'autorità di vigilanza; ne consegue che di fatto non sono applicabili fino a quando tale definizione non sarà resa disponibile. Vi sono tuttavia cinque articoli (136, 138, 139, 140, 141) che individuano delle fattispecie già completamente definite dalla LISF o dalle previgenti disposizioni legislative che, per effetto dell'art.157 comma 5, possono continuare a trovare applicazione.

San Marino, lì 24 Aprile 2006.